



## **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

- VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”* che all'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché ai componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione;
- VISTO** il decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, ed in particolare l'articolo 3 che:
- al comma 5 definisce le condizioni di svantaggio;
  - al comma 6 rimanda a successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di identificare ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  - al comma 7 stabilisce che *“Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi”*;
  - al comma 8 prevede che *“Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle*



## **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

*persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall’articolo 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;*

- VISTO** l’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 5 settembre 2017, n. 147, che attribuisce alla Rete della protezione e dell’inclusione sociale la funzione di elaborare linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- VISTE** le Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato predisposte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 154 del 13 dicembre 2023 di attuazione dell’Assegno di Inclusione ed il relativo Allegato;
- CONSIDERATO** che le citate Linee di indirizzo prevedono che, in esito al primo periodo di attuazione, le stesse andranno ulteriormente specificate entro tre mesi dall’avvio della misura;
- ACQUISITA** in data 20 dicembre 2023 l’Intesa della Conferenza Unificata;
- RITENUTO** pertanto, di approvare le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato;



## **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *Approvazione delle linee di indirizzo*

Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, sono approvate le allegate Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al relativo Allegato.

*Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Marina Elvira Calderone*

**LINEE DI INDIRIZZO SUGLI ELEMENTI FONDANTI LA PRESA IN CARICO, SOCIALE INTEGRATA E IL  
PROGETTO PERSONALIZZATO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO  
(ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n.154  
del 13 dicembre 2023)**

**Premessa**

Le presenti linee di indirizzo, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 8<sup>1</sup>, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 154 del 13 dicembre 2023, di attuazione dell'Assegno di inclusione, intendono fornire una prima trattazione degli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, rivolti alle persone in condizioni di svantaggio<sup>2</sup> come

---

<sup>1</sup> L'articolo 3, al comma 8 prevede che *"Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".*

<sup>2</sup> Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 *"Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime"*, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte

definite al comma 5 del medesimo d'articolo, rilevanti ai soli fini dell'accesso alla misura dell'Assegno di inclusione. Le Linee di indirizzo, in esito al primo periodo di attuazione, andranno ulteriormente specificate entro tre mesi dall'avvio della misura.

Ai fini del beneficio dell'Assegno di Inclusione, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

La presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione, pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo familiare e l'accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 23 marzo 1993, n. 84 all'articolo 1, comma 1, in merito all'autonomia tecnico-professionale e di giudizio con cui opera l'assistente sociale, al fine di garantire equità, pari trattamento e trasparenza, è opportuno prevedere la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato. L'obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale, armonizzando procedure e strumenti.

### **Certificazione della "condizione di svantaggio"**

La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 154/2023, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

- l'amministrazione che l'ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;

---

all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

- i. neomaggioranni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

- l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

### **Definizioni**

Ai soli fini della definizione delle categorie in condizioni di svantaggio di cui all'articolo 3, comma 5, del D.M. 154/2023, si applicano le definizioni di presa in carico di seguito indicate.

i. ***Presa in carico sociale:***

*“Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia”* così come definita nelle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.

ii. ***Presa in carico sanitaria e sociosanitaria:***

La presa in carico sanitaria e sociosanitaria viene attuata nel rispetto delle previsioni normative di settore di seguito richiamate.

- Articolo 21, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che recitano:

*“2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.*

*3. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.”*

- Allegato 1 al decreto 23 maggio 2022, n. 77 - “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. In tale contesto assume un ruolo centrale il “Progetto di salute”: *“Tutti gli strumenti di gestione del Paziente a disposizione (es. Modelli di Stratificazione, Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, Piano di Assistenza Individuale, Piano Riabilitativo Individuale) dovrebbero essere utilizzati in un'ottica integrata per la presa in carico olistica*

*della Persona e dei suoi bisogni socioassistenziali attraverso la definizione del Progetto di Salute ("Planetary Health"). Il Progetto di Salute, definito al paragrafo 3 del citato allegato, "è uno strumento di programmazione, gestione e verifica; associa la stratificazione della popolazione alla classificazione del "bisogno di salute" indentificando gli standard essenziali delle risposte cliniche socioassistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione. Si attiva all'accesso della persona al SSN, tracciando, orientando e supportando la persona e i professionisti nelle fasi di transizione tra i diversi setting di cura, rende accessibili i diversi Progetti di assistenza individuale integrata (PAI) e Piani Riabilitativi Individuali (PRI) anche attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) ed i sistemi di e-health."*

### **Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza**

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone:

- con disturbi mentali (a),
- con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, o che comunque necessitano di particolari azioni di cura e assistenza o percorsi integrati (b),
- con problematiche connesse a dipendenze patologiche (c),

la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari. Fatta salva la certificazione/attestazione in capo al servizio sanitario-sociosanitario, in caso di situazioni note ai servizi sociali o che necessitano interventi integrati è opportuno prevedere la collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.

Per le persone ex detenute da meno di un anno o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (f) si applica quanto segue.

La valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione devono essere effettuate dai servizi della giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna), cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione d'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.

Per le persone ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno<sup>3</sup> la specifica condizione deve essere attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate nel primo caso dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti territoriali ovvero dai servizi socio sanitari ove

---

<sup>3</sup> Resta fermo che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.l. 48/2023 "Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10."

opportuno mentre con riferimento ai detenuti, la presa in carico è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Per le persone

- vittime di tratta (d),
- di violenza di genere (e),
- portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g),
- senza dimora (h),
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (i)

la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

Per tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, portatori di bisogni complessi, per il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile, può risultare necessaria l'attivazione di reti territoriali (istituzionali, terzo settore, etc) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevanti, garantendo una maggiore sostenibilità agli stessi interventi.

L'inserimento in programmi di cura e assistenza attraverso la presa in carico può essere favorita da rapporti continuativi e strutturati tra servizi sociali, per le Dipendenze, per la Salute Mentale, per la Disabilità e la giustizia in un sistema che coinvolga anche gli Enti del Terzo settore come co-protagonisti.

In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza può essere certificata attraverso il modulo di attestazione (allegato 1), ovvero attraverso altra certificazione rilasciata dalla amministrazione competente.

Con riferimento alle condizioni che richiedono la presa in carico sociale, l'attestazione dello stato di svantaggio avviene a seguito di una valutazione tecnico-professionale mediante le specifiche fasi del procedimento metodologico inteso come: *"schema di riferimento concettuale che guida e orienta in modo scientifico l'azione dell'assistente sociale e che qualifica l'intervento di tipo professionale"*. Il professionista può, a tal fine, avvalersi di griglie e strumenti e ne dichiara l'utilizzo nella documentazione.

A seguito dell'accoglienza della richiesta di aiuto, dell'analisi della situazione, della valutazione (*assessment*), fasi finalizzate a ricostruire, insieme alla persona, la situazione personale e familiare, identificare i bisogni e valutare le risorse presenti e potenzialmente attivabili nel territorio di riferimento, si procede alla fase progettuale nella quale vengono identificati e definiti gli obiettivi. Ogni progetto, quindi, deve prevedere: i soggetti coinvolti nel processo di aiuto, gli obiettivi che si vogliono perseguire nel breve e nel medio periodo, le azioni che ogni attore coinvolto deve compiere per realizzarli nonché i tempi e le risorse. È inoltre necessario individuare le modalità di verifica in



itinerario dell'andamento del percorso di aiuto. A conclusione della fase progettuale è definito il programma, che impegna tutte le parti coinvolte.

*Al fine di facilitare la realizzazione delle migliori prassi e processi amministrativi all'interno delle organizzazioni preposte alle certificazioni di cui alle presenti linee di indirizzo, a mero titolo esemplificativo ed esplicativo, si indicano le fasi e le azioni sopra descritte, come indicate nella letteratura di servizio sociale:*

### **Accoglienza della richiesta, dell'analisi della situazione.**

In questa fase vengono raccolte informazioni dalla vita reale e da appropriati strumenti di analisi (questionari, ecomappe, genogrammi, checklist, scale, test e eventualmente diagnosi), opinioni e voci dei singoli soggetti, punti di vista, osservazioni, descrizioni di fatti avvenuti, etc...

### **Valutazione (*assessment*)**

La valutazione consente di:

- a. costruire analisi (*assessment*), quindi selezionare fra le diverse informazioni e i diversi dati, ricomporli in un nuovo ordine, attribuendo significato, costruendo ipotesi per avviare l'azione (valutazione iniziale);
- b. ripercorrere tutte le fasi del percorso realizzato per comprendere, nell'insieme, ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato in relazione all'analisi costruita inizialmente e agli obiettivi raggiunti e non raggiunti previsti dal progetto (valutazione complessiva).

### **Progettazione**

Nella fase progettuale, vengono definiti gli obiettivi, le tempistiche, i compiti, le azioni e le responsabilità, vengono prese decisioni che orientano l'agire pratico.

### **Intervento**

Nella fase dell'intervento, si agisce per affrontare la situazione di difficoltà rilevata, vengono messi a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, interventi che permettano loro di costruire nuovi apprendimenti e realizzare gli obiettivi previsti nel progetto nella vita quotidiana.

### **Strumenti**

Come previsto nelle indicazioni teoriche e metodologiche, le fasi sopra descritte non sono diverse da quelle utilizzate dalla pratica professionale per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale nell'ambito delle misure di contrasto della povertà. In questo caso, per l'inserimento in programmi in una fase che precede l'eventuale domanda di accesso all'Assegno di inclusione, si raccomanda l'utilizzo degli analoghi strumenti di valutazione multidimensionale dei bisogni al fine di prevedere l'inserimento nei programmi di cura e assistenza. Pertanto, si potrà fare riferimento agli strumenti operativi per valutazione multidimensionale e di definizione del progetto personalizzato definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 48 del 2023.

In fase di prima applicazione, il principale documento di riferimento è costituito dalle *“Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”* di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2019, definite in riferimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. In particolare, per quanto riguarda la valutazione multidimensionale e la progettazione personalizzata descritte nelle linee guida, sebbene siano state sviluppate con riferimento ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza convocati dai servizi dei comuni per l’accompagnamento all’inclusione sociale, il loro utilizzo, come anche indicato nel documento, potrà riguardare la presa in carico anche di altri soggetti, con particolare riferimento all’area della povertà. Al riguardo la piattaforma GePI utilizzata per la gestione dei Patti di inclusione sociale per i beneficiari dell’Assegno di inclusione verrà messa a disposizione anche per la presa in carico di altre persone e famiglie per le quali può essere opportuno utilizzare il medesimo approccio. In fase di prima applicazione, tali strumenti dovranno essere applicati al di fuori della piattaforma.